

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare l’articolo 13, comma 1, che prevede che le Regioni fanno fronte con risorse proprie agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali;

vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria per l’anno 1995), ed in particolare gli articoli 3, commi 6 e 7, e l’articolo 34, comma 3;

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, che:

- all’articolo 44, comma 1, dispone che la Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza diretta alla salvaguardia dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione dell’Azienda U.S.L., eserciti il controllo di conformità e di congruità, rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate sul bilancio di esercizio dell’Azienda U.S.L.;
- all’articolo 44, comma 2, dispone che il bilancio di esercizio sia adottato dall’Azienda U.S.L. entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
- all’articolo 44, commi 3 e 4, dispone che l’atto da sottoporre al controllo sia trasmesso dall’Azienda U.S.L. alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali entro dieci giorni dalla data di adozione; entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti; tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l’Azienda U.S.L. deve fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente e che l’esecutività del bilancio di esercizio sia subordinata all’esito positivo del controllo da parte della Giunta regionale;

richiamata l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con la quale, all’articolo 6, le Regioni si sono impegnate a garantire l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, sia nel suo complesso sia con riferimento alle singole aziende sanitarie e a tal fine sono state confermate le forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti economici e l’obbligo dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione;

visti:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia in data 15 giugno 2012 che approva i nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle Aziende del Servizio sanitario nazionale;
- il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3, e 32, comma 6, del d.lgs. 118/2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 1° febbraio 2013 recante indicazioni all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, ai fini dell’adozione del bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013-2015, tenuto conto della nuova articolazione della spesa sanitaria corrente e per investimenti prevista dal d.lgs. 118/2011 e dalla legge finanziaria regionale 2013, ed in particolare il punto 4 del dispositivo che dispone quanto segue: “di stabilire che la Regione, a decorrere dall’anno 2013, non esercita la scelta di gestire direttamente una parte del finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale e, pertanto, non essendo tenuta ad attivare una gestione sanitaria accentrata finalizzata alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, tratta, come previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 118/2011, le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari dell’Azienda

U.S.L. ed effettua, a valere sui capitoli di spesa del Servizio Sanitario Regionale, le operazioni di mero trasferimento delle somme all'Azienda medesima”;

richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 30 dicembre 2014 “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dell'articolo 34 della legge 724/1994. Revoca della DGR 931/2014” e successive modificazioni;

vista la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 15, che all'articolo 27, comma 3, dispone che l'azienda U.S.L. applichi i principi contabili del settore sanitario e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del d.lgs. 118/2011 e al decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2013 (Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa delle Aziende del servizio sanitario nazionale);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 21 agosto 2017, ad oggetto “Determinazioni in ordine alla copertura degli oneri di mobilità sanitaria 2016 e triennio 2017-2019 e modificazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 55/2017 e 539/2017”, ed in particolare il punto 6 del dispositivo che prevede l'innalzamento del tetto di spesa per l'assistenza residenziale e semi-residenziale socio-sanitaria da privato accreditato, per consentire l'introduzione di nuovi nuclei per l'erogazione delle cure intermedie presso una o più micro-comunità della Bassa Valle e a tal fine dispone il vincolo di destinazione sulla maggiore somma stanziata pari ad euro 100.000,00;

dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 28 dicembre 2017 sono state apportate modificazioni all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014 concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta, che in tale ambito è stata prevista l'istituzione di strutture denominate “N3 plus” per l'erogazione di cure intermedie, e che, per l'erogazione di tale tipologia di servizio, sono autorizzate esclusivamente strutture pubbliche, alle quali l'Azienda U.S.L. garantisce l'assistenza infermieristica, rendendo inapplicabile il vincolo di destinazione previsto dalla DGR 1126/2017;

vista la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali.” che:

- all'articolo 12, comma 1, determina in euro 254.000.000 per l'anno 2018 la spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda U.S.L. e ripartisce la stessa tra finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e spese per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e aggiuntive ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6);
- all'articolo 12, comma 2, determina la spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in euro 252.678.874 per l'anno 2018;
- all'articolo 12, comma 8, determina in euro 10.400.000 per l'anno 2018, in euro 7.450.000 per l'anno 2019 e in euro 6.650.000 per l'anno 2020 la spesa per investimenti in ambito sanitario;

richiamata la legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, ad oggetto “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali”, ed in particolare l’articolo 8 che:

- al comma 1 ridetermina la spesa sanitaria di parte corrente per l’anno 2018 in euro 253.000.000;
- al comma 2 ridetermina il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2017, in euro 251.678.874 per l’anno 2018;
- al comma 3 ridetermina la spesa per investimenti in ambito sanitario per l’anno 2018 in euro 5.500.000;

richiamata la legge regionale 26 novembre 2018, n. 9, ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020”, ed in particolare l’articolo 10 che:

- al comma 1 ridetermina la spesa sanitaria di parte corrente di cui all’articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2018, come ridefinita dall’articolo 8, comma 1, della l.r. 4/2018, in euro 253.668.500 per l’anno 2018;
- al comma 2 ridetermina il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2017, come ridefinito dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 4/2018, in euro 252.407.374;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 219 del 26 febbraio 2018 con la quale sono stati approvati, per l’anno 2018, gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed è stato assegnato all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti determinato dalla suddetta legge regionale 21/2017;
- n. 224 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato nominato il Commissario dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 5/2000 e del d. lgs. 171/2016 ed in esecuzione della DGR 188/2018;
- n. 340 del 26 marzo 2018 con la quale sono state approvate direttive all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta ai fini della predisposizione del fabbisogno del personale al 1° gennaio 2018, dell’aggiornamento del piano di assunzioni per il triennio 2018-2020 e della gestione delle risorse umane nell’anno 2018;
- n. 341 del 26 marzo 2018 con la quale sono state approvate le linee generali di indirizzo all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale finalizzata all’utilizzo delle risorse di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21;
- n. 403 del 3 aprile 2018 con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta n. 591 del 6 maggio 2016 concernente l’individuazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della l.r. 19/2015, delle prestazioni da assoggettare a preventiva autorizzazione per l’erogazione in strutture private accreditate fuori Regione;
- n. 720 del 5 giugno 2018 con la quale si è preso atto del fabbisogno di personale 2018/2020 e dell’aggiornamento del piano assunzioni di personale a tempo indeterminato dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per il triennio 2018/2020, nelle more dell’approvazione dell’accordo di programma per l’anno 2018 di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2000;
- n. 990 del 10 agosto 2018 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo economico annuale per l’anno 2018 e il piano triennale degli investimenti 2018-2020 dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, adottato con deliberazione del Commissario n. 168 in data 31 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 118/2011;
- n. 1577 del 7 dicembre 2018 con la quale è stata assegnata all’Azienda U.S.L. la somma di euro 728.500,00 e ne è stato previsto il vincolo di destinazione al finanziamento degli oneri contrattuali per il quinquennio economico 2010-2015 del personale convenzionato con il Servizio sanitario regionale, dando atto che tale somma non concorre alla determinazione

del limite massimo di spesa di cui all'allegato C/sub-allegato 1 "Gestione delle risorse umane" alla deliberazione della Giunta regionale n. 219 in data 26 febbraio 2018;

- n. 1684 del 28 dicembre 2018 con la quale si è preso atto del piano attuativo locale (PAL) presentato dall'Azienda U.S.L. in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;

considerato che l'Azienda U.S.L. ha trasmesso al Dipartimento sanità e salute:

- con lettera prot. n. 39102/ASS in data 19 novembre 2018, la relazione sulla gestione del primo semestre 2018;
- con lettera prot. n. 95982/ASS in data 12 marzo 2019, la relazione sulla gestione del secondo semestre 2018;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7396 del 14 dicembre 2018, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta della somma di euro 1.908.064,75 per la regolazione finanziaria del debito della mobilità sanitaria della Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, per l'anno 2018;

dato atto che con lettera prot. n. 2536/ASS del 22 gennaio 2019 la Struttura competente in materia di regolazione finanziaria della mobilità sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha trasmesso all'Azienda U.S.L. il prospetto contenente le contabilizzazioni relative alla mobilità attiva e passiva ai sensi degli artt. 20 e 29 del d.lgs. 118/2011;

considerato che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, nella fase di validazione dei dati del CE relativo al IV trimestre 2018 nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute (NSIS), ha comunicato all'Azienda U.S.L. con lettere prot. n. 5497/ASS del 13 febbraio 2019 e n. 7803/ASS del 28 febbraio 2019 le rettifiche da operare su alcune voci del modello, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 giugno 2012, riguardanti in particolare gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, dirigenza medica e non medica, e del personale convenzionato, MMG/PLS/MCA e Medici Sumai;

richiamate le note prot. n. 6697/ASS del 21 febbraio 2019, n. 8582/ASS del 6 marzo 2019, n. 10663/ASS del 19 marzo 2019 e n. 11801/ASS del 26 marzo 2019, di riscontro, da parte dell'Azienda U.S.L. alle note prot. n. 5497/ASS del 13 febbraio 2019 e n. 7803/ASS del 28 febbraio 2019;

richiamata infine la nota prot. 90/SAN del 5 aprile 2019 con la quale le competenti Strutture del Dipartimento sanità e salute hanno confermato gli importi da iscrivere sul bilancio dell'esercizio 2018 a titolo di accantonamento per i rinnovi contrattuali, secondo le norme e le indicazioni vigenti, già comunicati all'Azienda U.S.L. con la nota prot. n. 7803/ASS del 28 febbraio 2019;

richiamata la nota prot. n. 554/ASS del 2 maggio 2019 con la quale l'Azienda U.S.L. ha trasmesso all'amministrazione regionale la deliberazione del Commissario n. 173 del 30 aprile 2019 recante "Bilancio di esercizio 2018 – Adozione";

dato atto che i competenti uffici hanno verificato la completezza della documentazione presentata in ordine all'articolazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'Azienda U.S.L., che ai sensi del d.lgs. 118/2011, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redatti secondo gli appositi schemi, uniformi a livello nazionale, del citato decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013, nonché del rendiconto finanziario redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2/2 del d.lgs. 118/2011, ed è corredato dalla Relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta redatta secondo gli schemi di cui all'allegato 2/4 del decreto legislativo medesimo;

atteso che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d.lgs. 118/2011, la nota integrativa deve contenere i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, e la relazione sulla gestione a cura del Direttore generale deve contenere il modello di rilevazione LA, di cui al D.M. 18 giugno 2004, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza;

considerato inoltre che al bilancio di esercizio devono essere allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati nell'anno 2018 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2009 e che la relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio deve contenere l'attestazione dei tempi di pagamento verso i fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014;

preso atto che nell'ambito dell'attività istruttoria tecnica ed amministrativa svolta dalla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, sono stati richiesti, con nota prot. n. 748/SAN del 14 maggio 2019, alle Strutture dirigenziali del Dipartimento sanità e salute i pareri di conformità e di congruità di cui alla DGR 219/2018, rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate sul bilancio di esercizio dell'Azienda U.S.L., adottato con deliberazione del Commissario n. 173 del 30 aprile 2019;

considerato che il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, con nota prot. n. 1550/SAN del 13 giugno 2019, ha rilevato alcune criticità che hanno reso necessaria la richiesta di chiarimenti/integrazioni all'Azienda U.S.L. e che non hanno consentito la formulazione del parere di conformità e di congruità;

considerato che il Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, nel formulare il parere di conformità e di congruità con nota prot. n. 1212/SAN del 29 maggio 2019, ha rilevato alcune criticità che hanno reso necessaria la richiesta di chiarimenti/integrazioni all'Azienda U.S.L.;

considerato che il Dirigente della Struttura programmazione socio-sanitaria, nel formulare il parere di conformità e di congruità con nota prot. n. 1743/SAN del 21 giugno 2019, ha rilevato alcune criticità che hanno reso necessaria la richiesta di chiarimenti/integrazioni all'Azienda U.S.L.;

dato atto che nell'ambito di tale istruttoria tecnica ed amministrativa ed a seguito dei rilievi dei Dirigenti delle altre Strutture del Dipartimento sanità e salute, sono stati richiesti al Commissario dell'Azienda U.S.L., con nota prot. n. 1934/SAN del 4 luglio 2019, chiarimenti ed elementi integrativi alla deliberazione n. 173 del 30 aprile 2019, ai sensi del comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 5/2000;

dato atto che il Commissario dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha fornito, con lettera prot. 2422/SAN del 24 luglio 2019, gli elementi integrativi ed i chiarimenti richiesti;

preso atto che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, ha provveduto a richiedere, con lettera prot. n. 2470/SAN del 26 luglio 2019, alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, del Dipartimento sanità e salute il parere di conformità e di congruità di cui alla DGR 219/2018, a seguito degli elementi integrativi e dei chiarimenti forniti dall'Azienda U.S.L. con nota prot. n. 2422/SAN del 24 luglio 2019;

considerato che il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario ha formulato il parere di conformità e di congruità con nota prot. n. 2706/SAN in data 8 agosto 2019;

dato atto che con nota prot. n. 2637/SAN del 5 agosto 2019 il Collegio sindacale dell'Azienda U.S.L. ha trasmesso la relazione sullo stato dei magazzini, delle scorte e delle rimanenze richiesta con nota prot. n. 817/SAN del 15 maggio 2019 dalla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, dalla quale emerge l'affidabilità del sistema di rilevazione delle scorte di magazzino e i conseguenti appostamenti di bilancio, e sono evidenziati possibili spunti di miglioramento nella gestione dei magazzini;

esaminate la deliberazione del Commissario n. 173 del 30 aprile 2019 e la relazione del Collegio sindacale, di cui al verbale n. 5 del 29 aprile 2019, dalle quali emerge che il bilancio di esercizio 2018 dell'Azienda U.S.L. evidenzia una perdita pari ad euro 1.998.187,00;

considerato che la deliberazione del Commissario n. 173 del 30 aprile 2019, nell'esporre dettagliatamente le risultanze del conto economico e le cause che hanno determinato la perdita d'esercizio, e nel rilevare che il risultato della gestione 2018, pari ad euro 1.998.187,00, è stato determinato, per una quota quantificata in euro 1.334.000,00, dai costi derivanti dai maggiori accantonamenti per i rinnovi contrattuali non coperti da apposito trasferimento regionale, prevede di richiedere all'amministrazione regionale la copertura del disavanzo derivante dai maggiori accantonamenti per i rinnovi contrattuali, disponendo di utilizzare la riserva da utili portati a nuovo per la copertura della differenza;

considerato che con la suddetta relazione il Collegio sindacale dell'azienda U.S.L., nell'esprimere parere favorevole al documento contabile esaminato, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 118/2011;

dato atto che la legge regionale 30 luglio 2019, n. 12, "Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.", all'articolo 3 (Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda U.S.L. della valle d'Aosta) prevede che la Regione provveda alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta nell'esercizio 2018 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per euro 1.334.000,00 (Missione 13 Programma 04 – Servizio sanitario regionale – Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi);

ritenuto pertanto necessario provvedere all'assegnazione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta delle risorse di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2019 per il ripiano del disavanzo relativo all'esercizio 2018 per la parte derivante dai maggiori accantonamenti per i rinnovi contrattuali non coperti da apposito trasferimento regionale per un importo di euro 1.334.000,00;

richiamato l'articolo 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 118/2011 il quale prevede che "i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce utili e perdite portati a nuovo";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il dirigente della struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma 13.04 denominato

“Servizio sanitario regionale – Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi”, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio di esercizio 2018 dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, adottato con deliberazione del Commissario n. 173 del 30 aprile 2019, tenuto conto della relazione e del parere formulati dal Collegio sindacale, degli elementi integrativi e dei chiarimenti forniti dal Commissario in data 24 luglio 2019, nonché dei pareri di conformità e di congruità, di cui alla DGR 219/2018, resi dalle Strutture del Dipartimento sanità e salute;
- 2) di dare atto che il bilancio di esercizio 2018 dell’Azienda U.S.L. evidenzia una perdita pari ad euro 1.998.187,00, determinata, per una quota quantificata in euro 1.334.000,00, dai costi derivanti dai maggiori accantonamenti per i rinnovi contrattuali non coperti da apposito trasferimento regionale;
- 3) di assegnare, ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. 118/2011, all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta le risorse di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2019 per il ripiano della parte del disavanzo relativo all’esercizio 2018 derivante dai maggiori accantonamenti per i rinnovi contrattuali non coperti da apposito trasferimento regionale per un importo di euro 1.334.000,00;
- 4) di approvare per l’anno 2019 la spesa per un importo pari a euro 1.334.000,00 prenotandola sul capitolo U0024203 “Trasferimenti correnti all’Azienda U.S.L. della valle d’Aosta a titolo di ripiano dei disavanzi pregressi” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di disporre, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la revoca del vincolo di destinazione della somma di euro 100.000,00 per l’assistenza residenziale e semi-residenziale socio-sanitaria da privato accreditato di cui alla DGR 1126/2017;
- 6) di disporre la pubblicazione integrale del bilancio di esercizio 2018 dell’Azienda U.S.L., entro 60 giorni dalla data di approvazione, nella Sezione sanità e salute del sito Internet della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
- 7) di stabilire che dell’approvazione della presente deliberazione sia data comunicazione, a cura della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all’Azienda U.S.L. ed al Collegio sindacale della stessa Azienda, nonché al Consiglio permanente degli enti locali ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, per quanto di rispettiva competenza;
- 8) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l’Azienda U.S.L. provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti.